



From: studiolegalevaleri@pcert.postecert.it
Sent: 15/07/2022 13:11
To: aslteramo@raccomandata.eu;eliana.disimone86@pec.it
Subject: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994
Attachments: Ricorso_Antonucci Stefania.pdf, Atto di procura.pdf, Relata di notifica atto
introduttivo.pdf

Il sottoscritto Avv. Armando Valeri,
con la presente ai sensi della legge n. 53/1994 notifica in allegato:

- originale informatico del ricorso amministrativo avverso e per l'annullamento della Deliberazione n. 0946 del 17.05.2022, sottoscritto digitalmente, prodotto in favore di ANTONUCCI STEFANIA e nei confronti di ASL 4 - AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI TERAMO (C.F. e p.i. 00115590671) in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Teramo (TE), Circ.ne Ragusa n.1, nonché nei confronti dei controinteressati MARCHIONE DANIELE (C.F. MRCDNL82M04G492V), nato il 04.08.1982 a Pescara (AQ), D'ELIA FELICE (C.F. DLEFLC83P28G492J), nato il 28.09.1983 a Pescara (AQ), DI SIMONE ELIANA (C.F. DSMLNE86A50H501A), nata il 10.01.1986 a Roma (RM), DONATELLI STEFANIA (C.F. DNTSFN84H64A080N), nata il 24.06.1984 a AGNONE (IS);

- copia informatica della procura alle liti;

- relata di notifica dei su menzionati atti.

Distinti saluti

Avv. Armando Valeri

STUDIO LEGALE AVV. ARMANDO-VALERI

Via Lamaccio n.1 - SULMONA

Viale V. Colonna n.97 - PESCARA

ISTRUTTORIA **PEPS / AAGG**

<input type="checkbox"/> Personale	<input checked="" type="checkbox"/> U.R.P.
<input checked="" type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Attività Tecnica
<input type="checkbox"/> Affari Generali Ut. Legale	<input type="checkbox"/> Proc. ed. Tor. e Economato
<input type="checkbox"/> Form. / Qual. a	<input type="checkbox"/> Dip. Ass. Territor.
<input type="checkbox"/> UE. Internaz.ist.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dip. Prevenzione	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Servizi Inform.ist.	<input type="checkbox"/>

Tel. 0864/54295 - 0864/210774 Fax 0864/209266

Mob. 340/9798545

armandovaleri@studiolegalevaleri.com

studiolegalevaleri@pcert.postecert.it

8

notorietà

ARMANDO VALERI
STUDIO LEGALE VALERI

Studio Legale
Avv. Armando Valeri
Studio in Sulmona (AQ)
Via Lamaccio n. 1
Studio in Pescara
Via V. Colonna n. 97

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO**

- L'Aquila -

00000000

Ricorso

A favore di: Antonucci Stefania (NTNSFN83H49I804V), nata a Sulmona (AQ) il 09.06.1983, ai fini del presente ricorso rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Armando Valeri (*studiolegalevaleri@pcert.postecert.it*, fax: 0864/54295, CF: VLRRND78C13I804N), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona (AQ), Via Lamaccio n. 1;

Nei confronti di: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - TERAMO, (l'AUSL4 di Teramo) (C.F. e p.i. 00115590671), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Teramo (TE), Circ.ne Ragusa n.1, pec: *aslteramo@raccomandata.eu*;

Nei confronti del controinteressato: MARCHIONE DANIELE (C.F. MRCDNL82M04G492V), nato il 04.08.1982 a Pescara (AQ);

Ed altresì nei confronti del controinteressato: D'ELIA FELICE (C.F. DLEFLC83P28G492J), nato il 28.09.1983 a Pescara (AQ);

Ed altresì nei confronti del controinteressato: DI SIMONE ELIANA (C.F. DSMLNE86A50H501A), nata il 10.01.1986 a Roma (RM);

Ed altresì nei confronti del controinteressato: DONATELLI STEFANIA (C.F. DNTSFN84H64A080N), nata il 24.06.1984 a AGNONE (IS);

avverso e per l'annullamento previa sospensione

in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- della Deliberazione n. 0946 del 17.05.2022 a firma del Direttore Generale Dott. Maurizio Di Giosia con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del "concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende

Studio Legale
Avv. Armando Valeri
Studio in Sulmona (AQ)
Via Lamaccio n. 1
Studio in Pescara
Via V. Colonna n. 97

UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (CODICE CONCORSO C17)" indetto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale – Teramo in esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020;

- **della graduatoria definitiva di merito** inerente il "concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (CODICE CONCORSO C17)" approvata con Deliberazione n. 0946 del 17.05.2022 (**Cfr. allegato sub n. 1**), rettificata con Deliberazione n. 1287 del 30.06.2022, e di tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti, e comunque connessi, ivi inclusi atti e verbali, con specifico riferimento alla graduatoria dell'azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in particolare nella parte in cui l'Asl di Teramo ha erroneamente assegnato alla Sig.ra Antonucci Stefania il minor punteggio di 1,698 quale valutazione complessiva dei titoli, omettendo di valutare adeguatamente ex art. 11 del relativo bando di concorso (**Cfr. all. n. 2**) qualifiche, servizio reso e titoli di carriera dell'odierna ricorrente, a cui è conseguita una sfavorevole collocazione in graduatoria; nonché nella parte in cui l'Asl di Teramo ha inteso assegnare n. 2 dei 3 posti riservati ex art. 1014 e art. 678, D.lgs n. 66/2010 ai sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice, nonostante gli stessi risultino privi dei requisiti e della qualifica necessaria con conseguente lesione degli interessi della odierna ricorrente; nonché ancora nella parte in cui l'Asl di Teramo ha erroneamente attribuito un maggior punteggio alla prova di esame dei sig.ri Donatelli Stefania, Di Simone Eliana e D'Elia Felice assegnando loro punti 2/2 per la risposta errata fornita al quesito riguardante a quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche, ritenendo corretta la risposta "Rifiuti speciali non pericolosi", anziché "Rifiuti sanitari non pericolosi", come invece rettificata e correttamente individuata all'esito della già intervenuta sentenza del TAR Abruzzo n. 132/2022 reg. prov. coll. (n. 00115/2022 reg.ric);

- **del verbale n. 4 del 13.12.2021**, con cui l'Asl di Teramo, ovvero la Commissione esaminatrice, ha proceduto alla **valutazione dei singoli titoli presentati dalla ricorrente sig.ra Antonucci Stefania**, acquisito con istanza di accesso agli atti del 21.06.2022 ed evasa il 05.07.2022;

- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti, e comunque connessi, ivi inclusi atti e verbali della commissione del concorso, ancorché non conosciuti, a mezzo cui si è proceduto alla individuazione dei sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice quali titolari della qualifica e dei requisiti necessari per poter beneficiare della riserva di posti ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010;
- dell'esito della prova unica scritta svoltasi nel turno pomeridiano del 16.11.2021., nonché di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti, e comunque connessi, ivi inclusi atti e verbali della commissione del concorso, ancorché non conosciuti, a mezzo dei quali si è proceduto alla correzione dei compiti ed assegnato i punteggi alle prove scritte dei controinteressati sig.ri Donatelli Stefania, Di Simone Eliana e D'Elia Felice;

e per l'accertamento

- del diritto di parte ricorrente ad essere individuata quale vincitrice del concorso, in quanto collocatasi in graduatoria in posizione idonea a beneficiare di uno dei n. 3 posti riservati alla AUSL di Avezzano Sulmona L'Aquila a favore dei volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010.

PREMESSO

che in esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, l'Azienda Unità Sanitaria Locale - Teramo indiceva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona L'Aquila (CODICE CONCORSO C17) (Cfr. all. n. 2);

che nello specifico, i posti messi a concorso venivano così ripartiti: a) 162 posti Asl Lanciano-Chieti-Vasto; b) 22 posti Ausl Teramo; c) 12 posti Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila;

che con specifico riferimento all'Azienda destinataria AUSL di Avezzano Sulmona L'Aquila, l'art. 1 dell'indicato bando di concorso, "Riserva dei posti", riservava prioritariamente ai sensi dell'art. 1014, e dell'art. 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010, n. 3 dei n. 12 posti messi a concorso a favore dei volontari delle FF.AA.;

che l'odierna ricorrente, peraltro titolare della qualifica e dei requisiti necessari per poter beneficiare della riserva di posti ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010, presentava

domanda di partecipazione al concorso in oggetto, individuando quale opzione per l'azienda destinataria la AUSL Avezzano-Sulmona-L'Aquila;

che espletata la prova unica prevista e pubblicata la graduatoria di merito, la sig.ra Antonucci Stefania si è vista assegnare il punteggio complessivo di 48,198 (di cui: punti titoli: 1,698 e punti prova: 46,500), collocandosi al n. 275 della graduatoria generale Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila ed al sesto posto (su n. 3 posti riservati) tra i riservatari ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, comma 9 D.Lgs n. 66/2010;

che tuttavia, la valutazione titoli della ricorrente compiuta dalla resistente Asl di Teramo, ovvero dalla Commissione esaminatrice, risulta affetta da molteplici e macroscopici errori e vizi di legittimità;

che parimenti errata ed illegittima risulta la valutazione della Asl di Teramo, ovvero per quanto di competenza della Commissione esaminatrice, in ordine alla individuazione dei concorsisti a cui assegnare la riserva di posti ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010, per avere l'amministrazione resistente erratamente incluso i sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice sebbene privi della necessaria qualifica, nonché con riferimento al punteggio assegnato in sede di correzione dei compiti ai controinteressati sig.ri Donatelli Stefania, Di Simone Eliana e D'Elia Felice;

che infatti, risultano evidentemente errati tanto il punteggio assegnato alla ricorrente, quanto l'individuazione della stessa quale sesta in graduatoria Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila tra i riservatari ai sensi dell'artt. 1014 e 678, comma 9 D.Lgs n. 66/2010;

che invero, per tutto quanto nel prosieguo meglio si dirà, risulta evidente la lesione dei diritti e del legittimo interesse della Sig.ra Antonucci Stefania a vedersi riconosciuto non solo il maggior punteggio alla stessa spettante in ragione di una corretta e legittima valutazione - ex art. 11 del bando - della qualifica, del servizio reso e dei titoli di carriera, quanto l'assegnazione alla stessa di uno dei n. 3 posti riservati ex art. 1014 e art. 678 a favore dei volontari delle FF.AA., illegittimamente assegnati a concorrenti privi della necessaria qualifica e/o a concorsisti ai quali è stato erroneamente assegnato un maggior punteggio rispetto a quello effettivamente spettante;

che a detta errata ed illegittima valutazione è conseguita una ingiusta lesione degli interessi della odierna ricorrente, tanto più in ragione del fatto che in assenza dei molteplici profili di

erroneità ed illegittimità già cennati e nel prosieguo meglio illustrati, la sig.ra Antonucci Stefania sarebbe risultata vincitrice del concorso;

che conseguentemente, l'indicata graduatoria andrà annullata *in parte qua*, come parimenti da annullare sono tutti gli altri atti presupposti, conseguenti, e comunque connessi alla stessa, ivi inclusi atti e verbali della commissione del concorso e ciò per tutti i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS RELATIVAMENTE ALL'ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO. ERRATA ED INGIUSTA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO IN SEDE DI VALUTAZIONE TITOLI. ERRONEITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA VALUTAZIONE TITOLI OPERATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come in premessa cennato, la sig.ra Antonucci Stefania si vedeva assegnato il punteggio di 1,698 (*Cfr. all. n. 3 - scheda valutazione titoli ricorrente*) quale valutazione complessiva dei titoli, nonostante la stessa avesse evidentemente diritto ad un maggior punteggio - *tanto per quanto concerne il curriculum formativo e professionale, quanto per la carriera* - e ciò in ragione del diploma, conseguente qualifica conseguita e servizio reso a far data dal 28.04.2006 quale "Aiutante di sanità" correttamente dichiarato in sede di domanda ed allegato ai fini della valutazione (*Cfr. all. n. 4*).

Invero, come espressamente specificato e confermato alla odierna ricorrente finanche con comunicazione di riscontro del Ministero della Salute (*Cfr. all. n. 5*) ai sensi della legge n. 958 del 24 dicembre 1986, il Diploma di Aiutante di Sanità dalla stessa conseguito, è equiparato al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, di cui alla legge del 29 Ottobre 1954, n.1046, così come previsto dal Decreto del Ministro della Difesa del 12 dicembre 1990. Ed infatti, proprio in ragione di detta qualifica, l'odierna ricorrente, per parte della propria carriera militare, non prestava servizio come soldato semplice, ma veniva impiegata presso l'Ospedale Militare di Milano ubicato in via Simone Saint Bon nr. 7 - come Aiutante di Sanità. (*Cfr. all. n. 6 - Certificato di lavoro*)

Orbene, proprio in ragione di quanto stabilito all'art. 11 del Bando di concorso, da dette circostanze avrebbe dovuto conseguire l'attribuzione di un maggior punteggio - *tanto per quanto concerne il curriculum formativo e professionale, quanto per la carriera* - che, a ben vedere, l'Asl resistente, e per essa la Commissione esaminatrice, omettevano di assegnare.

A) Per quanto concerne il curriculum formativo e professionale, in sede di valutazione titoli, il richiamato diploma conseguito quale "Aiutante di sanità" veniva erroneamente inquadrato dalla Commissione esaminatrice alla stregua di un semplice corso di aggiornamento/seminario e conseguentemente valutato con il minore ed inadeguato punteggio di 0,010. (Cfr. all. n. 3 - scheda valutazione titoli ricorrente).

Al contrario, è evidente che il richiamato diploma, proprio in ragione della rilevante qualifica che lo stesso conferisce, avrebbe dovuto invece essere correttamente valutato con un punteggio notevolmente maggiore, in quanto rientrante tra i titoli "*che comprovino arricchimento culturale e professionale del candidato nel profilo professionale messo a concorso*" per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 11 ultimo punto del bando di concorso, un punteggio fino a punti 2,000.

Inoltre, l'inadeguatezza e l'erroneità del punteggio assegnato risulta *ictu oculi* evidente anche confrontando lo stesso con le ulteriori valutazioni ed i punteggi assegnati nella medesima scheda di valutazione titoli della ricorrente. Ed infatti, sempre per quanto concerne il curriculum formativo e professionale, la Commissione esaminatrice ha inteso assegnare 0,005 punti al corso di formazione generale lavoratori di n. 4 ore. Al contrario, l'espletamento del corso dal quale scaturisce l'acquisizione del Diploma e della qualifica di "Aiutante di sanità", che consta di n. 200 ore, viene invece ingiustamente valutato 0,010, ovvero solamente il doppio del corso di sole n. 4 ore. Orbene, al di là dell'erroneo ed inadeguato inquadramento dello stesso quale mero "corso di aggiornamento/seminario", in quanto il Diploma di che trattasi inerisce invece ai corsi **formativo-professionale** (tale da equiparare la qualifica ottenuta della ricorrente a quella dell'infermiere generico), pur volendo mantenere la medesima descrizione, è chiaro che il punteggio assegnato non risulterebbe comunque neppure lontanamente proporzionale ed idoneo. Se, difatti, al corso di n. 4 ore è assegnato 0,005, ad un corso con una durata di n. 200 ore, ovvero cinquanta volte più esteso (e maggiormente qualificante), non può ragionevolmente assegnarsi esclusivamente 0,010.

Ciò posto, considerando, come già osservato, che il diploma di che trattasi è stato equiparato *ex lege* al titolo abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico e che detta qualifica è finanche superiore rispetto a quella messa a concorso, è evidente che a tale titolo sarebbe dovuto essere assegnato, ai sensi dell'art. 11 ultimo punto del bando, un punteggio quantomeno ricompreso tra 1,500 e 2,000 ed in ogni caso certamente non inferiore ad 1,000 e comunque non di soli 0,010.

B) Parimenti e conseguentemente errata risulta la valutazione dei titoli di carriera, ove la sig.ra Antonucci si è vista riconoscere il punteggio di 0,900 anziché 1,410.

A ben vedere, infatti, i tre anni di carriera della odierna istante sono stati valutati 0,300 per anno in quanto alla stessa è stata erroneamente riconosciuta esclusivamente la semplice qualifica di Dipendente Soldato, nonostante invece a far data dal 28.04.2006 e per l'intero semestre successivo, la sig.ra Antonucci ha ricoperto il ruolo ed ha prestato servizio quale "Aiutante di Sanità" (Cfr. *all. n. 6 cit.*) che, per quanto già innanzi diffusamente illustrato, rappresenta finanche un profilo di categoria superiore rispetto a quello messo a concorso.

Orbene, la valutazione operata dalla Commissione esaminatrice si pone evidentemente in contrasto con quanto stabilito all'art. 11, sezione "titoli di carriera", secondo capoverso, del bando di concorso in oggetto: "Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria superiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio maggiorato del 10% di quello reso nel profilo relativo al concorso (punti 1,320 per anno)". (Cfr. *all. 2 cit.*)

Dunque, posto che la Sig.ra Antonucci Stefania ha reso per un semestre (dal 28/04/2006 al 31/10/2006) servizio a tempo pieno quale "aiutante di sanità" (ovvero infermiere generico), e che tale profilo inerisce finanche una categoria superiore rispetto a quello relativo al concorso, alla ricorrente doveva essere legittimamente e più correttamente riconosciuto, per il secondo semestre del 2006, il punteggio di 0,660 (ovvero 1,320 / 2 in quanto afferente a 6 mesi di servizio) a cui sommare 0,150 per il primo semestre del 2006 (0,300 / 2), 0,300 per il secondo anno di servizio e 0,300 per il terzo anno di servizio, per un totale di 1,410 punti di carriera, anziché 0,900.

Alla luce di quanto esposto, ed in conclusione, risulta evidente la necessità di procedere alla modifica/rettifica del punteggio titoli assegnato alla sig.ra Antonucci Stefania, la quale ha legittimo diritto ad una maggiorazione di 0,510 per quanto attiene i titoli di carriera

Studio Legale
Avv. Armando Valeri
Studio in Sulmona (AQ)
Via Lamaccio n. 1
Studio in Pescara
Via V. Colonna n. 97

(1,410 realmente spettante meno 0,900 erroneamente assegnato), in ragione del servizio reso nel profilo di "aiutante di sanità", quale categoria evidentemente superiore o quantomeno corrispondente a quella relativa al concorso.

Parimenti necessaria è la rivalutazione del punteggio assegnato al curriculum formativo e professionale in ragione del Diploma conseguito quale "Aiutante di sanità", erroneamente identificato nella scheda di valutazione come semplice corso di aggiornamento, e per il quale risulta invece spettante ex art. 11 ultimo punto del bando di concorso una maggiorazione nettamente superiore rispetto a al punteggio assegnato, da ricomprendere tra 1,490 e 1,990 (1,500 o 2,000 realmente spettante meno 0,010 erroneamente assegnato) ed, in ogni caso, certamente un punteggio non inferiore ad 1,000.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 1014 E 678, CO. 9 D.LGS N. 66/2010. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS EX ART. 1 BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

ILLEGITTIMA ED ERRONEA ASSEGNAZIONE DEI POSTI RISERVATI EX ART. 1014 E ART. 678, COMMA 9 D.LGS N. 66/2010 A SOGGETTI PRIVI DEL TITOLO E DEI REQUISITI NECESSARI. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Per altro verso, preme in tal sede evidenziare come la sig.ra Antonucci Stefania risulti in graduatoria Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila illegittimamente collocata sesta tra i riservatari ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, comma 9 D.Lgs n. 66/2010, ai quali il bando di concorso riservata prioritariamente per l'Azienda USL di Avezzano Sulmona L'Aquila n. 3 posti del n. 12 messi a concorso, e ciò unicamente in virtù dell'erronea ed illegittima attribuzione di detta riserva a soggetti privi del titolo e della necessaria qualifica a ciò legittimante.

In merito risulta opportuno preliminarmente precisare che l'attuale normativa disciplinata agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 (e successive modifiche ed integrazioni) destina la riserva di posti nelle assunzioni pubbliche esclusivamente alle seguenti categorie: ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata, volontari in ferma breve (3 o più

anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma.

Parimenti pacifico è che il servizio prestato invece in qualità di VFA non è considerato equiparabile a quello di VFP1 come si evince anche dai chiarimenti forniti dal Ministro della Difesa, in risposta all'interrogazione parlamentare 4-11534, pubblicata sul sito istituzionale della Camera dei Deputati il 10 gennaio 2012.

In detta circostanza, il Ministero competente ha invero inteso illustrare dettagliatamente le motivazioni tanto giuridiche quanto sostanziali legittimanti la precisa individuazione delle figure di volontario a cui si applica la riserva di posti e perché questa non può ritenersi estesa a coloro che hanno prestato servizio in qualità di VFA e/o per leva obbligatoria.

In merito, viene puntualmente osservato che: "l'equiparazione auspicata dall'interrogante tra il volontario in ferma annuale (VFA) e il volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) non pare perseguibile per ragioni sia giuridiche sia sostanziali. Sotto il profilo giuridico, le due figure professionali sono state introdotte nell'ordinamento militare con finalità diverse da due distinte norme. Infatti, si rammenta che mentre il volontario in ferma annuale è stato istituito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in un periodo storico in cui ancora lo strumento militare era basato su un modello misto (professionisti e leva), il volontario in ferma prefissata di un anno invece, è stato istituito con la legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha sancito la definitiva professionalizzazione delle Forze armate con la conseguente sospensione del servizio di leva obbligatoria. Più in particolare, in base alle citate norme, il servizio volontario svolto da volontario in ferma annuale era anche sostitutivo degli obblighi di leva invece, quello prestato in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno costituisce conditio sine qua non per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate e l'accesso nelle carriere iniziali della Forze di polizia. (...) Per quanto concerne, invece, il profilo sostanziale, ciò che differenzia in modo piuttosto netto le due fattispecie in argomento è il fatto che il volontario in ferma prefissata di un anno oltre ad essere svincolato dalla leva, più in particolare è assoggettato a procedure di selezione concorsuale, iter addestrativo e retribuzione economica completamente differenti, in quanto molto più simili agli omologhi parametri dei Volontari in servizio permanente che non a quelli dei volontari in ferma annuale. Basti pensare che i volontari in ferma annuale, a differenza dei volontari in ferma prefissata di un anno, a suo tempo, venivano

reclutati semplicemente sulla base del profilo sanitario definito in sede di visita di leva e dell'ordine temporale di presentazione delle domande e venivano assimilati sempre alla leva in termini di iter addestrativo e retribuzione economica" (Cfr. all. n. 7). È bene precisare che detta interpretazione veniva costantemente ed a più riprese confermata, ed è attualmente cristallizzata nelle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero della Difesa (Cfr. <https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/I/UffCollocamentoCongedati/Pagine/FAQ.aspx>). Alla luce di ciò è chiaro che i posti di cui alla riserva di che trattasi non possano essere legittimamente riconosciuti a soggetti che abbiano prestato servizio in qualità di VFA e/o per leva obbligatoria, in quanto afferiscono a posizioni istituite con distinte norme e con diverse finalità, per ciò stesso non assimilabili alla qualifica VFP1, invece indispensabile e necessaria per accedere alla riserva di posti di che trattasi.

Tanto premesso si osserva che dall'analisi della graduatoria Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila emessa all'esito del concorso di che trattasi, i posti riservati ex art. 1014, e art. 678, comma 9 d.lgs n. 66/2010 risultano assegnati a n. 2 soggetti evidentemente privi dei requisiti e della qualifica necessaria, con conseguente grave lesione degli interessi della odierna istante.

Invero, adeguatamente approfondito quanto innanzi esposto, anche a mezzo di opportuna istanza di accesso agli atti, emerge chiaramente dalla documentazione dallo stesso allegata, che il Sig. Marchione Daniele, posizionatosi in graduatoria per la ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila primo tra i riservatari ex art. 1014 (n. 35 graduatoria generale Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila), risulta vincitore del concorso ed assegnatario del posto unicamente in virtù della dedotta riserva di posti ai sensi dell'art. 1014 e art. 678, comma 9 D.Lgs n. 66/2010, nonostante lo stesso abbia prestato servizio esclusivamente in qualità di VFA, che, come detto, non è qualifica idonea a destinare la riserva di che trattasi (Cfr. all. n. 8).

Parimenti, il Sig. D'Elia Felice, posizionatosi in graduatoria per la ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila terzo tra i riservatari ex art. 1014 (n. 65 graduatoria generale Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila), risulta vincitore del concorso unicamente in virtù della dedotta riserva di posti ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, comma 9 D.Lgs n. 66/2010, allo stesso riconosciuta nonostante anch'esso privo della qualifica e dei requisiti necessari in quanto peraltro, congedato il 10.12.2003, ovvero in data antecedente finanche all'entrata in vigore della legge

istitutiva della figura VFP1, come anche il Sig. Marchione Daniele (legge 23 agosto 2004, n. 226).
(Cfr. all. n. 9).

Come visto, una equiparazione di dette figure a quella del VFP1, quale destinatario della riserva di posti nelle assunzioni pubbliche, non risulta possibile, nè giuridicamente, nè tantomeno sostanzialmente, in quanto dette figure sono state introdotte nell'ordinamento militare con finalità diverse da due distinte norme ed in differenti periodi temporali. Orbene, ciò che legittima la destinazione di riserve di posti esclusivamente al VFP1 è proprio la volontarietà di detta figura (requisito carente in quelle istituite in costanza di leva obbligatoria, come il VFA), in quanto solo con la legge 23 agosto 2004, n. 226, è stata sancita la definitiva professionalizzazione delle Forze armate.

Alla luce di ciò, è evidente che ai sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice non può legittimamente destinarsi la riserva di posti ai sensi degli artt. 1014 e 678, comma 9 D.Lgs n. 66/2010.

Conseguentemente si appalesa di tutta evidenza l'illegittimità dell'operato della resistente Asl di Teramo, ove ha inteso individuare nella graduatoria di merito i sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice quali assegnatari dei posti riservati senza purtuttavia verificare l'assenza in capo agli stessi della qualifica/categoria necessaria, nonostante invero questa risultasse evidente e palese proprio alla luce della documentazione dagli stessi allegata e in tal sede offerta *sub* all. 8 e 9. Invero, preme, in ultimo, osservare come l'Amministrazione procedente non solo avrebbe potuto sin dal principio ed agilmente desumere la mancanza del requisito di riservatario ex artt. 1014 in capo ai Sig.ri Marchione e D'Elia già solo sulla scorta della medesima documentazione dagli stessi depositata (ed invero anche solo dalle date di incorporazione dei candidati succitati ivi riportata), bensì finanche come gravi in capo all'Ente odierno resistente precipuo onere di verifica in merito, onde non ledere i diritti dei candidati, e nondimeno gli interessi stessi dell'Amministrazione.

Detta circostanza risulta oltremodo aggravata in ragione del fatto che invero, proprio a causa di detto macroscopico errore ed illegittima omissione, i sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice risultano ad oggi altresì vincitori del concorso in quanto collocati in graduatoria Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila quali primo e terzo tra i riservatari ex artt. 1014, e, conseguentemente, assegnatari di n. 2 dei n. 3 posti riservati ai volontari FF.AA., con evidente lesione dei diritti di

coloro tra i concorsisti, ed *in primis*, dell'odierna ricorrente, a cui la legge ha inteso effettivamente riservare detto beneficio.

A ben vedere, infatti, esclusivamente in ragione di detto errore, unitamente a quelli di valutazione prospettati al primo motivo, la sig.ra Antonucci Stefania risulta ingiustamente non vincitrice del concorso.

Ed infatti, rettificata da una parte, l'errata ed illegittima assegnazione dei posti riservati ai sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice, in quanto evidentemente non titolari dei requisiti richiesti e, dall'altra, valutati adeguatamente i punteggi per titoli da assegnare alla sig.ra Antonucci Stefania (anche nella minore misura di +0,510 quale maggiorazione spettante per i titoli di carriera - 1,410 realmente spettante meno 0,900 erroneamente assegnato - ed anche solo di + 0,990 nel punteggio da assegnare al curriculum formativo e professionale in ragione del Diploma conseguito quale "Aiutante di sanità"), l'odierna ricorrente, con il punteggio complessivo di 49,698 risulterebbe assegnataria di uno dei n. 3 posti riservati a favore dei volontari delle FF.AA. e, dunque, vincitrice di concorso.

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ERRONEA ED ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI UN MAGGIOR PUNTEGGIO ALLA PROVA DI ESAME DEI SIG.RI DI SIMONE ELIANA, DONATELLI STEFANIA E D'ELIA FELICE. NECESSITA' E DOVERE DI ADEGUAMENTO DEL PUNTEGGIO DI ESAME ALLA SENTENZA DEL TAR ABRUZZO N. 132/2022 REG. PROV. COLL. (N. 00115/2022 REG.RIC). INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

Posto tutto quanto innanzi osservato ai motivi che precedono, i quali, come si è visto, risulterebbero già sufficienti ed adeguati a consentire alla ricorrente la legittima assegnazione di uno dei n. 3 posti riservati a favore dei volontari delle FF.AA. per l'Azienda destinataria AUSL di Avezzano Sulmona L'Aquila, preme in tal sede altresì evidenziare un ulteriore profilo di

erroneità ed illegittimità del quale la graduatoria, e più in generale l'intera procedura concorsuale di che trattasi, risulta irrimediabilmente affetta.

A ben vedere, infatti, le evidenti incongruenze inerenti il concorso in oggetto, venivano ad emergere sin dalla somministrazione della prova unica, svoltasi con turnazioni nei giorni 16 e 17 novembre 2021. Ci si riferisce in particolare alla prova espletata nel turno pomeridiano del 16.11.2021 (non riferibile alla ricorrente, che invece svolgeva la prova nel turno della mattina). Ed infatti, successivamente allo svolgimento della richiamata prova, con atto prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022, comunicato alla ricorrente a mezzo e-mail, la commissione segnalava che, con verbale n. 11 del 02.02.2022 e n. 12 del 21.02.2022, *"a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nelle due giornate di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per l'impostazione della correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova"*. Conseguentemente, l'Amministrazione resistente provvedeva a riesaminare ed in parte modificare la risposta di n. 7 quesiti, tra l'altro già perpetrando in detta sede una evidente violazione del principio di uguaglianza e causando una grave disparità di trattamento per gli ulteriori concorsisti che avevano invece svolto la prova nei differenti turni (tra cui la ricorrente). In particolare, infatti, per tre delle domande analizzate la Commissione ha stabilito di ritenere corrette ben due risposte su tre o addirittura anche tutte e tre, così conferendo illegittimamente un ingiusto vantaggio ed una maggiore probabilità di successo ai candidati che hanno risposto alle domande in questione nel turno anzidetto.

Ciò dovutamente premesso, ad ogni modo, quel che preme principalmente osservare in detta sede attiene al fatto che tra detti quesiti, ve n'è uno in particolare per cui la commissione, anche successivamente al riesame, ha erratamente individuato come corretta una risposta che, a seguito di apposito ricorso amministrativo, veniva successivamente accertata e dichiarata errata.

Trattasi in particolare del quesito riguardante *"a quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche"*, per la quale è stata ritenuta esatta dalla commissione la risposta *"Rifiuti speciali non pericolosi"*, anziché *"Rifiuti sanitari non pericolosi"*, come invece

rettificata e correttamente individuata all'esito della sentenza del TAR Abruzzo n. 132/2022 reg. prov. coll. (n. 00115/2022 reg. ric), inerente proprio il concorso di che trattasi.

In merito, la sentenza emessa da questo Ill.mo TAR Abruzzo, all'esito della camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati Umberto Realfonzo (Presidente); Mario Gabriele Perpetuini, (Consigliere, Estensore); Maria Colagrande (Consigliere) in accoglimento del ricorso, ha puntualmente evidenziato: *"L'amministrazione considerava corretta la risposta c) ovvero sia le lastre e le pellicole fotografiche appartengono ai rifiuti speciali non pericolosi al contrario, il ricorrente riteneva come giusta la risposta b) ovvero sia le lastre e le pellicole fotografiche appartengono a rifiuti sanitari non pericolosi. La risposta corretta è quella fornita dal ricorrente considerato che il d.P.R 15 luglio 2003, n. 254, "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", all'art. 5, rubricato "Recupero di materia dai rifiuti sanitari" dispone che "1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata: (...) m) pellicole e lastre fotografiche". La censura, dunque, è da accogliere." (Cfr. all. n. 10). L'Ill.mo TAR adito annullava dunque in parte qua l'esito della prova scritta ed ordinava che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa.*

Orbene, a seguito di detta pronuncia, l'Asl di Teramo procedeva alla rettifica e correzione del punteggio del ricorrente, pubblicando altresì sul proprio sito istituzionale nuovo esito della prova scritta denominato proprio *"Esito post-Sentenza n. 132/2022"*.

Tuttavia, l'amministrazione ricorrente, omettendo di rettificare i punteggi erroneamente assegnati agli ulteriori concorsisti in ragione della errata individuazione della risposta corretta al quesito di che trattasi, causava evidentemente una grave ed illegittima violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e parità di trattamento.

Ed infatti, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti, l'odierna ricorrente, la quale, si rammenta, svolgeva la prova in una differente turnazione la cui relativa prova risulta priva di quesiti rettificati/errati, prendeva atto che il punteggio assegnato ai riservatari sig.ri Di Simone Eliana, Donatelli Stefania e D'Elia Felice risultava ingiustamente maggiorato di + 2,250 proprio in ragione di detta errata individuazione della risposta esatta. Proprio

in ragione di ciò conseguiva l'ingiusta collocazione degli stessi in posizione più favorevole ed antecedente in graduatoria rispetto a quella dell'odierna ricorrente. (Cfr. all. n. 11 - esito prove riservatari ex artt. 1014 e 678, comma 9 D.Lgs n. 66/2010 sig.ri Di Simone Eliana, Donatelli Stefania e D'Elia Felice)

A ben vedere, infatti, la sig.ra Di Simone Eliana, riservatario ex artt. 1014 e 678, comma 9 D.Lgs n. 66/2010, otteneva in graduatoria il punteggio complessivo di 49,305, di cui punti 49,000 per la prova. Analizzando, tuttavia, l'esito della prova della stessa, (Cfr. all. n. 11 cit.) si evince chiaramente che la commissione ha inteso assegnare + 2,000 punti alla domanda n. 5, attinente al quesito di che trattasi, nonostante la sig.ra Di Simone avesse indicato quale risposta "Rifiuti speciali non pericolosi", ritenuta errata a seguito della sentenza TAR Abruzzo n. 132/2022. Al contrario, detta risposta deve evidentemente computarsi tra quelle errate, con la conseguenza che, oltre a non assegnare i n. 2,000 punti, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto sottrarre 0,250. Alla luce di ciò il punteggio effettivamente spettante alla candidata deve individuarsi in complessivi 47,055 di cui 46,750 per la prova espletata (ovvero 49,305 meno 2,250). In altre parole la sig.ra Di Simone ha ottenuto illegittimamente una maggiorazione di + 2,250 punti (ovvero 2,000 assegnati alla risposta erratamente ritenuta corretta e 0,250 non sottratti per la risposta errata), e per ciò stesso risulta ingiustamente collocata in graduatoria (Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila) in una posizione più favorevole rispetto a quella dell'odierna ricorrente (alla quale è stato assegnato il punteggio di 48,198, già di per sé superiore a quello della controinteressata sig.ra Di Simone, ma che comunque deve finanche essere maggiorato per i motivi innanzi esposti).

Medesime osservazioni devono essere svolte in relazione alle posizioni dei candidati inclusi tra i riservatari ex artt. 1014 sig.ra Donatelli Stefania (quesito n. 19) e sig. D'Elia Felice (quesito n. 23), i quali per le medesime ragioni hanno beneficiato della ingiusta maggiorazione di +2,250 ((Cfr. all. n. 11 cit.). Orbene, tralasciando la posizione del sig. D'Elia Felice, il quale, come diffusamente osservato al secondo motivo del presente ricorso, non dovrà neppure essere incluso tra i riservarsi in quanto non in possesso dei requisiti per beneficiare della riserva di volontario delle F.F.A.A., deve invece evidenziarsi come sempre a causa di detta ingiusta valutazione, finanche la sig.ra Donatelli Stefania risulta illegittimamente collocata in graduatoria Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila in una posizione più favorevole rispetto a quella

della ricorrente, beneficiando di un punteggio maggiore, tuttavia certamente errato e non spettante. Anch'essa, infatti, individuava quale risposta al quesito di che trattasi, n. 19 della propria prova d'esame, "Rifiuti speciali non pericolosi", (Cfr. all. n. 11 cit.) come cennato, evidentemente errata alla luce della sentenza TAR Abruzzo n. 132/2022, che tuttavia la commissione riteneva corretta, così ottenendo ingiustamente +2,250.

Conseguentemente, al punteggio di 51,600 (di cui 51,000 per la prova) ottenuto in graduatoria Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila dalla riservataria sig.ra Donatelli Stefania, deve essere parimenti ridotto di 2,250 e rideterminato in 49,350.

Invero detta conclusione è supportata ed avvalorata finanche dalla giurisprudenza sul punto. È infatti principio oramai consolidato in diritto quello per cui **"Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.."** (...) "Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti **non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.**" (Cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sentenza, 19/10/2017, n. 4902). Ed ancora "Al riguardo deve essere ribadita la **consolidata giurisprudenza della Sezione, secondo cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158).**" (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 03/02/2022) 21/03/2022, n. 1999).

È evidente, al contrario, che l'operato dell'Amministrazione resistente contrasti irreparabilmente con le norme ed i principi cardine in materia, violando non solo il principio di uguaglianza ex art. 3 cost., e la garanzia di imparzialità nei concorsi pubblici di cui all'art. 1 del dpr 487/1994, ma finanche il legittimo affidamento nella P.A. alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 cost. Parimenti evidente è il vizio di ecceso di potere consistito nella irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento posto in essere dalla amministrazione resistente.

Indubbio è inoltre il grave pregiudizio causato alla odierna resistente: la sig.ra Antonucci Stefania, oltre ad esservi vista riconoscere un punteggio per titoli evidentemente errato e minore rispetto a quello effettivamente spettante, non può vedersi legittimamente assegnataria di uno dei tre posti riservati ai volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010, in quanto, da una parte, dette riserve sono state erratamente assegnate a n. 2 candidati privi della necessaria qualifica, dall'altra perché ai riservatari sig.ri Di Simone Eliana Donatelli Stefania e D'Elia Felice è stato attribuito ingiustamente un punteggio maggiore di quello realmente spettante.

Orbene, in assenza dei macroscopici errori e delle violazioni di legge tutte innanzi esposte, l'odierna ricorrente sarebbe collocata al secondo posto in graduatoria Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila tra i riservatari per l'azienda destinataria AUSL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, e ciò perché:

- la sig.ra Di Simone Eliana, collocatasi quinta tra i riservatari ex artt. 1014, avrebbe dovuto ottenere il punteggio complessivo di 47,055 anziché 49,305;
- la sig.ra Donatelli Stefania, collocatasi quarta tra i riservatari ex artt. 1014, avrebbe dovuto ottenere il punteggio complessivo di 49,350 anziché 51,600;
- il sig. D'Elia Felice, collocatosi terzo tra i riservatari ex artt. 1014, non doveva neppure essere incluso tra i riservatari ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010 e ad ogni caso avrebbe dovuto ottenere il punteggio complessivo di 52,119 anziché 54,369;
- il sig Marchione Daniele, collocatosi primo tra i riservatari ex artt. 1014, non doveva essere incluso tra i riservatari ex artt. 1014 e 678, co. 9 del D. Lgs.n.66/2010.

Alla luce di ciò, adeguatamente esclusi tra i riservatari i sig.ri Marchione Daniele e D'Elia Felice, e rettificato il punteggio degli ulteriori riservatari come innanzi indicato, l'odierna

ricorrente sig.ra Antonucci Stefania, alla quale è stato assegnato il punteggio complessivo di **48,198** (comunque da maggiorare per i motivi innanzi esposti), anche senza una rettifica e maggiorazione del punteggio assegnatole in graduatoria, risulterebbe **terza** tra i riservatari ex artt. 1014 e 678, co. 9 del D. Lgs.n.66/2010, ovvero assegnataria di uno dei n. 3 posti riservati per l'azienda destinataria la AUSL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e, dunque, **vincitrice di concorso**.

Ma v'è di più.

Come già diffusamente illustrato al primo motivo di ricorso, la ricorrente sig.ra Antonucci Stefania, ha finanche legittimo diritto ad una **maggiorazione di 0,510** per quanto attiene i titoli di carriera (*1,410 realmente spettante meno 0,900 erroneamente assegnato*), in ragione del servizio reso nel profilo di "aiutante di sanità", da cui deriva il maggior punteggio complessivo di **48,708**, a cui deve altresì sommarsi una **maggiorazione ricompresa tra 1,490 e 1,990** (1,500 o 2,000 realmente spettante meno 0,010 erroneamente assegnato) ed, in ogni caso, un punteggio certamente non inferiore ad **1,000**, per quanto attiene il *curriculum* formativo e professionale. Da tutto ciò deriverà dunque che **il punteggio complessivo da assegnare all'odierna ricorrente doveva essere ricompreso tra 49,698 (+0,990) e 50,698** e che la stessa doveva ancor più correttamente posizionarsi **seconda** tra i riservatari ex artt. 1014 e 678, co. 9 del D. Lgs.n.66/2010 per l'azienda destinataria la AUSL Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Nell'eventualità in cui l'Ecc. Tribunale adito non dovesse ritenere sufficienti le notifiche già adempiute, si chiede all'Ecc.mo Presidente dell'intestato Tar di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., a causa della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Per tutti quanti i motivi sopra esposti, la sig.ra Antonucci Stefania (NTNSFN83H49I804V), *ut supra* difesa e domiciliata

00000000

Studio Legale
Avv. Armando Valeri
Studio in Sulmona (AQ)
Via Lamaccio n. 1
Studio in Pescara
Via V. Colonna n. 97

CHIEDE

Che l'On. Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo adito, voglia, fissata l'udienza collegiale per sospendere l'efficacia della graduatoria in parte *qua*, per tutti i motivi dedotti in premessa:

- a) accogliere il presente ricorso e dunque annullare *in parte qua* e nella parte in cui occorrer possa gli atti richiamati in epigrafe e in particolare la graduatoria definitiva di merito approvata con Deliberazione n. 0946 del 17.05.2022 e tutti gli altri atti alla stessa presupposti, conseguenti, e comunque connessi, ivi inclusi atti e verbali della commissione del concorso, ancorché non conosciuti, in quanto illegittimi ed ingiusti;
 - b) per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente la rettifica dei punteggi erroneamente attribuiti ai sig.ri Di Simone Eliana, Donatelli Stefania e D'Elia Felice, nonché la maggiorazione del punteggio spettante alla ricorrente;
 - c) in ogni caso accertare il diritto di parte ricorrente ad essere individuata quale vincitrice del concorso, in quanto collocatasi in graduatoria Ausl Avezzano-Sulmona-L'Aquila in posizione idonea a beneficiare di uno dei n. 3 posti riservati alla AUSL di Avezzano Sulmona L'Aquila a favore dei volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678, co. 9, del D. Lgs.n.66/2010;
 - d) comunque ed in ogni caso, condannare l'amministrazione resistente alla completa refusione delle spese e dei compensi di causa.
- Si deposita fascicolo con atti e documenti come da indice, con riserva di formulare motivi ulteriori ed aggiunti nei termini di legge, anche all'esito di eventuali ed ulteriori atti, i quali dovessero nelle more intervenire, ovvero in ragione delle produzioni avversarie.
- Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il predetto è dovuto nella misura pari ad € 325,00

Ogni ulteriore incombente riservato.

Con osservanza.

Sulmona, 15 luglio 2022

Avv. Armando Valeri

Armando
o Valeri

Firmato digitalmente da
Armando Valeri
Data: 2022.07.15
13:06:18 +02'00'

1950
1951
1952
1953
1954
1955

INDEX

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025